

## REGOLAMENTO (CE) N. 2556/94 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2552/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati, e relativo alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1418/94 della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in appresso denominato « regolamento di base », in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. Misure provvisorie

- (1) Con decisione 91/512/CEE (2) la Commissione ha accettato gli impegni assunti nell'ambito del riesame di misure antidumping relative alle importazioni di corindone artificiale originario dell'URSS, dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese, e nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di corindone artificiale originario del Brasile e della Jugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 2552/93 del Consiglio (3) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni erano stati accettati.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1418/94 (4) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di corindone artificiale di cui al codice NC 2818 10 00 (codice addizionale Taric: 8725) originario della Repubblica popolare cinese ed esportato verso la Comunità dalle seguenti società:

- CMEC — China National Machinery and Equipment Import and Export Co., Pechino,
- The second abrasive wheel factory of China, Zhengzhou, Henan,
- Mount Tai Co. of the fourth Grinding Wheel factory of China, Zhangjian, ZiBo, Sha Dong,
- Shandong Machinery and Equipment Import and Export Co., Qingdao,
- Guandong Machinery and Equipment Import and Export Group Co., Guangzhou,
- CAEC — China Abrasives Import and Export Co., Zhengzhou, Henan.

Il dazio provvisorio è stato istituito in forza dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base, in quanto la Commissione aveva motivo di ritenere che gli impegni degli esportatori sopra citati fossero stati violati e che fosse necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità. L'aliquota del dazio è pari al 30,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato ed è basata sui fatti accertati prima dell'accettazione degli impegni.

## B. Fase successiva del procedimento

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, il Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), a nome dell'industria comunitaria di corindone artificiale, e la Machine Tool and Tool Branch Chamber della Camera di commercio cinese (CCC), a nome degli esportatori interessati, hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni e, su richiesta, hanno ottenuto la possibilità di essere intesi dalla Commissione. Entrambe le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, ed è stato loro concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la notifica delle suddette informazioni.

Esaminati i punti di vista di entrambe le parti, è stata adottata la posizione qui di seguito esposta.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 27.

(3) GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 8.